

DIRITTO BANCARIO

Trasparenza bancaria: regole contrattuali

di **Fabio Fiorucci**

Ai sensi della normativa del testo unico bancario, tutte le voci economiche (comprese la commissione di concessione/rinnovo fido e quella di disponibilità immediata) devono emergere, per poter essere applicate, da “patto scritto che ne determini in via preordinata l’ammontare” (**Trib. Torino 31 ottobre 2014**).

Quando il testo contrattuale, in violazione del principio di trasparenza, preveda delle commissioni costruite senza specificazione delle voci che le concorrono a formare, di modo che non sia possibile ricostruire quale parte delle stesse sia soggetta a maturazione nel corso del tempo, il cliente ha diritto a un rimborso delle stesse parametrato alla durata residua del finanziamento (**ABF Napoli 21 settembre 2012**).

In altri termini, clausole contrattuali poco comprensibili per il cliente violano il principio di trasparenza e devono essere dichiarate nulle; di conseguenza, è nulla la clausola contrattuale che non descrive un meccanismo agevolmente comprensibile nella metodica e negli effetti e che non rappresenta, quindi, in maniera trasparente il funzionamento concreto del calcolo degli interessi applicati al cliente (**Collegio Coordinamento ABF 20 maggio 2015, n. 4135**).